



**2016/0190(CNS)**

15.5.2017

## **PARERE**

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione)

(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

Relatore per parere: Soledad Cabezón Ruiz



PA\_Legam



## BREVE MOTIVAZIONE

Delle numerose petizioni ricevute per questioni relative al benessere dei minori, molte segnalano lacune nel regolamento e/o carenze nella sua attuazione. La commissione PETI ha un interesse particolare per la salvaguardia dei diritti dei minori ed è alla ricerca di meccanismi per garantire che i loro problemi e le loro opinioni siano ascoltati, data la loro vulnerabilità.

La proposta di rifusione mira a rafforzare i diritti dei minori e, in particolare, introduce una disposizione a parte che prevede l'obbligo per i tribunali di dare ai minori la possibilità di essere ascoltati. La proposta mira inoltre a migliorare l'efficacia delle procedure di ritorno in seguito a casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore e si prefigge di abolire i procedimenti di exequatur per tutti i casi di responsabilità genitoriale. Tutte le questioni summenzionate sono state sollevate nelle petizioni ricevute, nella maggior parte dei casi in relazione a situazioni in cui il genitore che era cittadino di un altro Stato membro era, in pratica, oggetto di discriminazione da parte dello Stato membro competente.

Il relatore ritiene che la proposta abbia raggiunto, in linea generale, il proprio obiettivo e introduca miglioramenti interessanti; tuttavia, reputa necessarie alcune modifiche al fine di rendere la proposta ancora più efficace e offrire una migliore tutela dell'interesse superiore del minore, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE in generale. In tal modo, la proposta contribuirà a sviluppare ulteriormente uno spazio europeo efficiente di giustizia e di diritti fondamentali.

## EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo **si**

##### *Emendamento*

(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo **è**



**dovrebbero** rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

**essenziale** rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, **assicurando una puntuale verifica sul carattere non discriminatorio delle procedure e delle pratiche utilizzate dalle autorità competenti degli Stati Membri a tutela dell'interesse superiore del minore e dei diritti fondamentali correlati.**

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone.

#### *Emendamento*

(10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone. **Tuttavia, le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale adottate sulla base del presente regolamento dovrebbero rispettare debitamente tutte le forme di filiazione legalmente riconosciute negli altri Stati membri.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale **si informano**

#### *Emendamento*

(13) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale **dovrebbero**



all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce **dell'articolo** 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

***sempre informarsi*** all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce **degli articoli 7, 14, 22 e 24** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. ***È imperativo che lo Stato membro le cui autorità sono competenti ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, a seguito dell'assunzione di una decisione definitiva che prevede il ritorno del minore, garantisca la protezione dell'interesse superiore e dei diritti fondamentali del minore dopo il ritorno di quest'ultimo, segnatamente laddove abbia contatti con entrambi i genitori.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 17**

###### *Testo della Commissione*

(17) Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità

###### *Emendamento*

(17) Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro, ***o in caso di violenza di genere, quale definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")***. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica



competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) In casi eccezionali le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. Nell'interesse superiore del minore, l'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, l'autorità adita in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzata a trasferire il caso a una terza autorità.

#### *Emendamento*

(18) ***Occorre prestare particolare attenzione al fatto che,*** in casi eccezionali, ***quali ad esempio i casi di violenza domestica o di genere,*** le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. Nell'interesse superiore del minore, l'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, l'autorità adita in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzata a trasferire il caso a una terza autorità.



## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento **tuttavia** non mira a stabilire le modalità di audizione del minore, ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo.

#### *Emendamento*

(23) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non mira **in nessun modo** a stabilire le modalità di audizione del minore, ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo, **ma al fine di tutelare i diritti fondamentali in gioco si dovrebbe prevedere in ogni caso la registrazione dell'audizione del minore. È fondamentale che l'audizione del minore offra tutte le garanzie necessarie per consentire di tutelare l'integrità emotiva e l'interesse superiore del minore e, per questo motivo, tali audizioni dovrebbero prevedere il sostegno di mediatori professionisti, oltre a psicologi e/o assistenti sociali e interpreti. Ciò agevolerebbe inoltre la cooperazione fra i genitori e la loro relazione con il minore in una fase successiva.**

## Emendamento 7



## Proposta di regolamento

### Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in una o più autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

#### *Emendamento*

(26) Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in una o più autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. ***Sarebbe inoltre opportuno adottare misure volte a garantire che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano riconosciute in uno Stato membro differente. Una volta emesse, le decisioni giudiziarie dovrebbero altresì essere riconosciute in tutta l'Unione, in***



*particolare quando sono in gioco gli interessi dei minori.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, *facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale*. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

#### *Emendamento*

(28) In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati *atti a garantire la piena tutela dei diritti del minore e di ulteriori diritti fondamentali correlati*. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. *Sarebbe inoltre opportuno utilizzare e attuare meglio le consulenze dei difensori civici.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 *si* cui si basa il diniego. Una simile decisione potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito

#### *Emendamento*

(30) Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 *su* cui si basa il diniego *e dovrebbe motivarne le ragioni*. Una simile decisione potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di



dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 38**

#### *Testo della Commissione*

(38) Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona ***in tempo ragionevole*** anteriormente alla prima misura di esecuzione, se necessario corredato della decisione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 42**

#### *Testo della Commissione*

(42) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare

affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

#### *Emendamento*

(38) Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere notificato o comunicato ***tempestivamente*** alla persona anteriormente alla prima misura di esecuzione, se necessario corredato della decisione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

#### *Emendamento*

(42) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare



riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento.

riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento. ***Nei casi in cui la competenza sia esercitata da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui il minore è cittadino, le autorità centrali dello Stato membro competente ne informano senza indebito ritardo le autorità centrali dello Stato membro di cui il minore è cittadino.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 46

#### *Testo della Commissione*

(46) Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe ***poter*** chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita.

#### *Emendamento*

(46) ***In casi speciali***, se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe ***essere tenuta a*** chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore, ***ad esempio nei casi di violenza domestica e di genere, o sulle decisioni concernenti*** un fratello o sorella del minore, o ***informazioni*** sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita. ***La valutazione di tale capacità dovrebbe essere effettuata da un professionista. La nazionalità, la situazione economica e sociale o il contesto culturale e religioso di un genitore non dovrebbero essere considerati elementi determinanti ai fini***



*della decisione sulla capacità di accudire un minore.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(48 bis) Sarebbe opportuno creare una piattaforma di sostegno per i cittadini dell'Unione che chiedono il ritorno di un minore dinanzi alle autorità giurisdizionali in altri Stati membri. Inoltre, i cittadini dell'Unione residenti in altri Stati membri, nei quali chiedono il ritorno di un minore, dovrebbero essere assistiti dalle rispettive rappresentanze.***

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale.

1. Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, ***quale definita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea***, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**



***1 bis. Al fine di semplificare le questioni relative alla competenza, gli Stati membri designano a livello nazionale un'autorità giurisdizionale che si occupi di tutti i casi transfrontalieri in cui siano coinvolti minori.***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

##### Testo della Commissione

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari relativamente al minore o ai suoi beni.

##### Emendamento

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari relativamente al minore o ai suoi beni. ***Tali provvedimenti non dovrebbero ritardare indebitamente i procedimenti e le decisioni finali in materia di diritti di affidamento e di visita.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma

##### Testo della Commissione

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito.

##### Emendamento

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito. ***Tale autorità provvede affinché i genitori coinvolti nel procedimento siano informati in modo approfondito e senza indugio in merito a tutti i provvedimenti***



*in questione, in una lingua che essi comprendono appieno. Di conseguenza, è fatto esplicito divieto di addebitare spese di traduzione al genitore dello Stato membro le cui autorità sono competenti a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 20

#### *Testo della Commissione*

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore **capace di discernimento** sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

#### *Emendamento*

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità, **in particolare se il minore ha più di 12 anni**, e documenta **in modo chiaro** le proprie considerazioni **obiettive** nella decisione. **A partire dai 16 anni, la volontà del minore è considerata decisiva. L'autorità crea le condizioni ottimali affinché il minore possa esprimere in maniera chiara ed esaustiva il proprio parere, di cui si tiene conto nella decisione finale. Per determinare le capacità e il grado di maturità del minore, si richiede l'assistenza di professionisti dell'infanzia e della famiglia.**



## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale ***verifica la volontà delle parti di ricorrere alla*** mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento.

#### *Emendamento*

2. Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale ***propone servizi di*** mediazione, ***ad eccezione dei casi di violenza di genere,*** per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento. ***Qualora le parti accettino di ricorrere alla mediazione, le autorità dello Stato membro competente garantiscono l'accesso ai servizi di mediazione.***

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. ***Fatto salvo l'articolo 40, le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione.***

#### *Emendamento*

1. Il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'autorità giurisdizionale ***può, se del caso, esigere*** dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la

#### *Emendamento*

2. L'autorità giurisdizionale ***esige*** dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la



traduzione o la traslitterazione del contenuto pertinente del certificato che specifica l'obbligo da eseguire.

traslitterazione del contenuto pertinente del certificato che specifica l'obbligo da eseguire.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) a fornire ai titolari della responsabilità genitoriale informazioni sul patrocinio a spese dello Stato e sull'assistenza legale, ad esempio in merito ad avvocati specializzati bilingui, onde evitare che i titolari della responsabilità genitoriale esprimano il loro consenso senza avere compreso la portata di quest'ultimo.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 64 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente informa senza indebito ritardo l'autorità centrale dello Stato membro di cui il minore è cittadino dell'esistenza delle azioni connesse.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 64 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Le autorità di uno Stato membro in

5. Le autorità di uno Stato membro in



cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di **una persona** residente in quello Stato membro e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di quella persona a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di **un familiare** residente in quello Stato membro e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di quella persona a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

*Emendamento*

**1 bis. Gli assistenti sociali e gli altri operatori delle autorità che si occupano del collocamento transfrontaliero di minori in abitazioni o presso famiglie affidatarie ricevono una formazione atta ad accrescere la loro consapevolezza in merito alle problematiche in questione.**

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 65 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 ter. Gli Stati membri garantiscono ai genitori il diritto di visita regolare, salvo laddove ciò comprometta il benessere del minore.**

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Se l'autorità competente intende inviare operatori sociali in un altro Stato membro per determinare se un**



*collocamento o un'adozione in detto Stato membro sia compatibile con il benessere del minore, ne informa lo Stato membro interessato.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il **/10** anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

#### *Emendamento*

1. Entro il **/5** anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) in relazione alle domande di esecuzione ai sensi dell'articolo 32, il numero di casi in cui l'esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;

#### *Emendamento*

b) in relazione alle domande di esecuzione ai sensi dell'articolo 32, il numero di casi in cui l'esecuzione ***è stata sospesa, la durata della sospensione e il numero di casi in cui l'esecuzione*** non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché in materia di sottrazione internazionale di minori (rifusione)
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 12.9.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	PETI 12.9.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Soledad Cabezón Ruiz 16.11.2016
<b>Approvazione</b>	24.4.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 15 –: 0 0: 8
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Notis Marias, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebega, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>15</b>	<b>+</b>
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström
GUE/NGL	Albiol Guzmán, Ángela Vallina
ECR	Notis Marias
ENF	Laurențiu Rebega,
S&D	Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière
VERTS/ALE	Margrete Auken, Josep-Maria Terricabras, Tatjana Ždanoka

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>8</b>	<b>0</b>
EFDD	Eleonora Evi
PPE	Pál CsákyPeter Jahr, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti